

## *Lo shock finanziario non giustifica l'evasione*

Punibile per evasione fiscale l'imprenditore nonostante il mancato versamento dipenda da uno shock finanziario dell'azienda.

Rafforzando la linea interpretativa più severa, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 52038 del 15 dicembre 2014, ha spiegato come siano rari i casi in cui la crisi di liquidità scrimina il reato.

Condanna confermata e attenuanti negate a un imprenditore di Milano che non aveva versato le ritenute giustificandosi con un improvviso shock finanziario che lo avrebbe messo davanti alla scelta se pagare i dipendenti o versare i tributi.

Per la terza sezione penale, dunque, la crisi di liquidità, anche se dettata da una mancata riscossione dei crediti con l'amministrazione pubblica.

In poche parole, per i Supremi giudici, la situazione di colui che non versa l'imposta si risolve, di regola, in una condotta, cosciente

e volontaria, la quale, in modo progressivo, si articola, in un primo momento, con il mancato accantonamento delle somme trattenute; successivamente con l'omesso versamento mensile secondo le scadenze previste dalla normativa tributaria; e infine con la prosecuzione della condotta omissiva fino al termine ultimo fissato dalla norma penale.

Inoltre, aggiunge la Corte, poiché il sostituto di imposta, quale debitore di una somma costituente reddito per il sostituto, deve, allorché procede al versamento in favore di quest'ultimo, trattenere una percentuale di questo emolumento (c.d. ritenuta alla fonte) per poi versarlo all'erario entro il 16 del mese successivo a quello nel quale ha operato la trattenuta.

**Debora Alberici**

—© Riproduzione riservata—

